

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) GRECO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) ESTRANGEROS	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANGIOVANNI VALERIO

Nella seduta del 07/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Parte ricorrente premette che nella presente controversia vengono in considerazione i seguenti rapporti bancari:

- conto corrente n. 50... intestato alla s.r.l. ricorrente;
- conto corrente n. 3101... intestato ai garanti della ricorrente;
- posizione a sofferenza n. 3188... relativa alla S.r.l. ricorrente.

Nel mese di gennaio 2013 il conto corrente bancario n. 50... presentava un saldo negativo, pari a euro 36.259,08. In data 18 gennaio 2013 la resistente eseguiva il passaggio a sofferenza del predetto rapporto. Nel frattempo i soci e garanti della società si erano procurati liquidità attraverso l'escussione di un pegno in data 18 gennaio 2013 e la stipulazione di un mutuo in data 6 marzo 2013. In data 6 marzo 2013 versavano quindi l'importo di euro 40.019,22 sul conto corrente n. 50.... Nel mese di aprile 2013 il conto corrente bancario n. 50... presentava, secondo le allegazioni della ricorrente, un saldo positivo pari a euro 3.994,61.

Con reclamo in data 5 agosto 2014 la ricorrente chiedeva la liquidazione del saldo positivo di conto corrente pari a euro 3.994,61, oltre a interessi; chiedeva inoltre che tale importo



fosse successivamente accreditato a pagamento delle rate del mutuo stipulato in data 6 marzo 2013.

Dalla contabile di addebito in conto corrente n. 3101... risultava in data 15 marzo 2013 un addebito per "*estinzione esposizione debitoria [ricorrente] quali terzi garanti senza animo di surroga*" per un ammontare di euro 28.731,03; dall'estratto conto sofferenza risultava in data 20 marzo 2013 un accredito per "*versamento a deconto*" per un ammontare complessivo di euro 28.731,03; dall'estratto conto sofferenza risultavano inoltre in data 20 marzo 2013 addebiti per "*spese legali*" e "*apertura posizione giro a sofferenza*" per un ammontare totale di euro 2.439,01.

Con reclamo in data 21 ottobre 2014 la ricorrente chiedeva conto dell'addebito di spese legali per euro 2.439,01, atteso che col versamento in data 6 marzo 2013 la ricorrente aveva già ripianato la propria posizione debitoria relativa al conto corrente n. 50...; contestava inoltre che la segnalazione a sofferenza eseguita in data 18 gennaio 2013 per l'importo di euro 36.259,08 fosse errata.

La ricorrente si rivolgeva all'ABF, avanzando le seguenti doglianze:

- a. lamentava la presenza di addebiti ingiustificati;
- b. lamentava inoltre che la presenza dei predetti addebiti ingiustificati aveva determinato l'inserimento di segnalazioni a sofferenza presso la C.R. e che tali segnalazioni le avevano causato un pregiudizio.

La resistente in data 18 gennaio 2013 eseguiva il passaggio a sofferenza relativamente al rapporto n. 50.... Su proposta della ricorrente formulata in data 28 gennaio 2013 (proposta di rinegoziazione) in data 13 febbraio 2013 la resistente accordava ai garanti la concessione di un mutuo per l'importo di euro 30.000,00. In data 15 marzo 2013 "*si procedeva con l'estinzione dell'esposizione debitoria in qualità di terzi garanti senza animo di surroga e rivalsa per euro 28.731,03*".

A partire dal 5 settembre 2013 i garanti cessavano di versare regolarmente le rate del mutuo ipotecario; la resistente in data 16 settembre 2014 eseguiva il passaggio a sofferenza relativamente al rapporto n. 3188....

L'intermediario difendeva la correttezza del proprio operato con le seguenti argomentazioni:

- a. per quanto concerne l'addebito di euro 2.439,01 sulla posizione a sofferenza n. 3188..., "*le spese legali sostenute per il recupero del [...] credito [...] sono correttamente registrabili, essendo state attivate delle azioni legali, successivamente interrotte su richiesta [della ricorrente] di proposta di rientro*"; per quanto concerne l'addebito di euro 28.731,03 sul conto corrente n. 3101, esse erano dovute all'esborso effettuato dai garanti per l'estinzione dell'esposizione debitoria della ricorrente;
- b. per quanto concerne le segnalazioni eseguite in data 18 gennaio 2013 a carico della ricorrente e 16 settembre 2014 a carico dei garanti, esse dovevano ritenersi pienamente giustificate alla luce della situazione debitoria sopra rappresentata.

In generale, l'intermediario rilevava che le contestazioni della ricorrente risultavano del tutto generiche e sprovviste di prova.

La ricorrente chiede la restituzione degli importi ingiustamente addebitati in conto corrente, la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La fattispecie è alquanto complessa e non risulta allegata in modo particolarmente chiaro dalle parti. Tuttavia, con un certo sforzo interpretativo, pare che le domande presentate da parte ricorrente possano ricondursi alle seguenti: 1) la restituzione di importi che sarebbero stati illegittimamente addebitati; 2) la cancellazione delle segnalazioni in centrale rischi; 3) il risarcimento del danno.

Con riferimento alla richiesta di restituzione di addebiti illegittimi, la domanda concerne più precisamente le voci di costo “*spese legali*” nonché “*apertura posizione giro a sofferenza*” che sono state addebitate a parte ricorrente, in data 20 marzo 2013, per un importo di € 2.439,01. Al riguardo non risulta che la resistente abbia prodotto alcun documento nel presente giudizio dal quale possa evincersi che tali addebiti siano realmente giustificati. Mancano pezzi giustificative in merito al fatto che spese legali siano state effettivamente affrontate. Manca inoltre la previsione contrattuale che legittimerebbe, astrattamente, un addebito per l’apertura della posizione a sofferenza. Ne consegue che gli importi addebitati vanno restituiti a parte ricorrente.

Con riguardo alla richiesta di cancellazione delle segnalazioni, si può osservare quanto segue. La visura della centrale rischi (aggiornata fino a gennaio 2014) mostra una significativa esposizione debitoria di parte ricorrente. Nel gennaio 2013 la ricorrente è stata segnalata in sofferenza da parte della resistente per l’importo di circa € 26.000,00 (e in quello stesso mese di gennaio 2013 altro intermediario aveva segnalato a sofferenza la ricorrente per l’importo di circa € 13.000,00). La segnalazione di parte resistente è stata preceduta da preavviso in data 20 dicembre 2012. Paiono dunque soddisfatti sia i requisiti procedurali (preavviso) che sostanziali (situazione di grave indebitamento previa valutazione complessiva della posizione dell’intermediario) che giustificano la segnalazione. Di conseguenza la segnalazione deve reputarsi legittima e non ne può essere ordinata la cancellazione.

Con riferimento all’ultima domanda presentata, ne deriva che - essendo legittima la segnalazione - non può essere riconosciuto alcun risarcimento del danno conseguente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario restituisca alla parte ricorrente la somma di € 2.439,01; rigetta nel resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA